

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOLPIANO E I CENTRI DI ASSISTENZA
FISCALE DI VOLPIANO, PER IL RILASCIO DEL BONUS DISAGIO FISICO**

L'anno 2025 il giorno.....del mese di nella sede municipale ,

tra

- Il Comune di Il Comune di Volpiano (C.F.: 01573560016), con sede in Volpiano – Piazza Vittorio Emanuele II n. 12, rappresentato dal Responsabile del Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale Tommaso Vullo, incaricato delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con Decreto Sindacale n. 840 del 22.12.2023;

- il CAF, p.iva
iscrizione all'albo n°..... con sede in(eventualmente rappresentata dalla
società di servizio..... con esso convenzionata, nella persona del legale
rappresentante)

in seguito denominato semplicemente CAF,

PREMESSO che

- il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (elettrico e idrico) sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto;
- che a partire dal 1 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera 350/2012/R/EEL dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, è in vigore il regime di compensazione della spesa per Disagio Fisico,
- lo stesso bonus disagio fisico dovrà essere attestato dal richiedente mediante certificazione ASL che dichiara la presenza di gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 18 co.4 D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della

dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF;

- il BONUS per DISAGIO FISICO può continuare ad essere gestito dai Comuni in convenzione con i CAF e che l'introduzione del nuovo bonus per gravi condizioni di salute, in vigore dal 1 gennaio 2013, ha comportato adeguamenti software del sistema
- le richieste di accesso al bonus disagio fisico possono essere presentate congiuntamente al proprio comune di residenza attraverso l'utilizzo della piattaforma SGATE (Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche) erogata da ANCI;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 174 del 23 dicembre 2024 avente per oggetto **Convenzione tra il Comune di Volpiano e i C.A.F. disciplinante il bonus energia elettrica per disagio fisico - triennio 2025-2027**;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(servizio Bonus Disagio Fisico)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda;
- fornire all'utente assistenza circa l'esito della comunicazione di ammissione/non ammissione al bonus attraverso la consultazione su SGATE;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF/ presenti sul territorio;

Art. 2

(impegni del Comune)

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco dei CAF abilitati al rilascio;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio, gli orari di apertura, attraverso i propri uffici e sul sito internet del comune.

Art. 3

(conservazione dei documenti)

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Il CAF trasmetterà un elenco in formato excel al Comune delle pratiche istruite, unitamente alla fatturazione relativa alle prestazioni di cui alla presente convezione.

Art. 4

(trasmissione dei dati a SGATE)

Il CAF trasmette, secondo le deliberazioni dell'Autorità d'Ambito per l'energia:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, specificando il numero di domande per il bonus disagio fisico, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5

(trattamento dei dati)

Il CAF garantisce che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all'erogazione del bonus e che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea

Art.6

(Assicurazione)

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Volpiano rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art.7

(patti economici)

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 6,50 + IVA di legge per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

La fatturazione, che avverrà elettronicamente come disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 sarà effettuata, a cadenza bimestrale, e comunque le fatture saranno emesse a seguito della trasmissione del file già citato all'art. 3, contenente le pratiche evase. Il pagamento del compenso avverrà a 30 gg. dalla data ricevimento fattura.

Art. 8

(gratuità per l'utenza)

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 9

(durata)

La presente convenzione che ha validità per il triennio 2025-2027.

Art. 10

(Rescissione)

Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti – per qualsiasi motivo o causa – previa comunicazione scritta a mezzo Pec

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune _____

per il CAF